

STATUTO

I FENICOTTERI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOLEMINIS CA VIA MUNICIPIO 17

Numero REA: CA - 298495

Codice fiscale: 03800330924

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"	ALL'ATTO N. 2059
STATUTO	
Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
E' costituita una società cooperativa, che agisce sotto la de-	
nominazione "I Fenicotteri Cooperativa Sociale".	
Ai sensi dell'articolo 2519, secondo comma, del codice civile,	
la società sarà disciplinata dalle norme vigenti in tema di	
società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
La cooperativa sociale è costituita ai sensi dell'art. 1 lett.	
a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
Articolo 2 - SEDE	
La società ha sede legale in Comune di Soleminis, all'indiriz-	
zo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.	
Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modifi-	
cate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi se-	
condarie.	
L'organo amministrativo della società può modificare la sede	
sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, mo-	
dificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.	
Articolo 3 - DURATA	
La società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemila-	
sessanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera	
dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le	
modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente	

sciolta.

Articolo 4 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza scopo di lucro.

Con riferimento agli interessi ed ai requisiti dei soci, la società ha per oggetto la gestione stabile o temporanea delle seguenti attività:

- organizzazione di attività di animazione socio - educative e socio - ricreative sia per bambini che per adolescenti, che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;

- organizzazione di attività rivolte a bambini, adolescenti, adulti, gruppi familiari e popolazione in genere, volta alla promozione dei contenuti e dei valori dello sviluppo sostenibile;

- progettazione, programmazione, gestione e cooperazione nella gestione di asili nido, scuole materne, luoghi per l'infanzia, centri ricreativi, comunità alloggio, centri socio educativi, centri diurni, centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali, attività di prevenzione, attività di sostegno scolastico, attività educative, culturali, formative, riabilitative, di animazione e del tempo libero, finalizzato al miglioramento della qualità della vita;

- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione e cooperazione nella gestione servizi domiciliari assistenziali,

animativi, educativi, di aggregazione sociale, infermieristici, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- gestione anche per conto terzi, di attività produttive, commerciali e di servizi ai soli fini educativi, formativi, animativi, terapeutici, di controllo dei sistemi di sicurezza delle strutture e di avviamento lavorativi di soggetti disagiati;

- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza, di servizi di controllo e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali; corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale e alla sicurezza sul lavoro per le categorie più deboli, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'unione europea e di enti pubblici e privati;

- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di eventi come congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali, feste per la comunità sia pubbliche che private, feste di compleanno, cerimonie di ogni genere, attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione

dei loro diritti;

- progettazione, programmazione e gestione di servizi socio sanitari e assistenziali nell'area degli anziani;

- interventi di formazione e di aggiornamento rivolti agli educatori, ai genitori, alla popolazione in genere e agli Enti interessati ad interventi sociali ed ambientali;

- progettazione e erogazione di corsi di formazione per lavoratori (art. 36 e 37 del D. lgs. 81/08);

- realizzazione di attività di ricerca nelle aree di servizio sociale sopraindicate;

- servizi di indagini conoscitive e ricerche finalizzate per rilevare disturbi organici e funzionali nell'età evolutiva al fine di favorire la prevenzione e l'intervento precoce;

- progettazione di giochi, ausili, materiali e strumenti utili per le attività di cui sopra;

- progettazione, programmazione e gestione di corsi di lingue straniere, corsi di formazione per l'educazione e la cura nel contesto familiare (ad es. corsi per baby sitting, corsi per colf, corsi di sicurezza domestica, corsi di sicurezza bancaria, etc.);

- progettazione e promozione di materiale pedagogico, educativo e didattico relativi alle diverse aree di intervento e ricerca;

- promozione e attivazione di forme di partecipazione fra la popolazione indirizzata agli stessi fini;

- progettazione e realizzazione di ogni attività simile a quelle sopra elencate;

- promuovere e sviluppare collaborazione, secondo un'ottica interculturale, con realtà sociali di paesi emergenti e con organismi di cooperazione internazionale per realizzare e sostenere progetti di sviluppo delle comunità locali inerenti agli scopi sociali;

La cooperativa potrà collaborare con le forze economiche, produttive e sociali incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa;

- promuovere e sviluppare attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: servizi e centri di riabilitazione;

- promuovere, sviluppare e gestire attività di promozione, formazione, aggregazione, animazione, sensibilizzazione sia per le persone deboli e svantaggiate, che per le loro famiglie, rivendicando l'impegno da parte delle istituzioni

l'esigibilità dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici, su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

- potrà inoltre gestire strutture alberghiere, case vacanze e campeggi, residence, agriturismo, bed and breakfast, colonie estive, aperti a singole famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali; pubblici esercizi per conto proprio o per conto di terzi per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, mense, bar, ristoranti, sale di ritrovo e ricreazione, sale di intrattenimento e pubblico spettacolo, location debitamente organizzate, con il fine di favorire l'aggregazione sociale, edicole per la vendita di libri (anche on-line), riviste e giornali, vendita computer, strumenti tecnologici ed informatici (anche on-line);

- progettazione e gestione di centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;

- attività di consulenza nello sviluppo della persona e orientamento;

- in via accessoria e non prevalente eseguire il trasporto, pubblico o privato, di persone disabili, deboli e svantaggiate per conto proprio o per conto di terzi, pubblici e privati;

- in via strumentale gestire, sia direttamente, sia congiunta-

mente o tramite terzi, servizi amministrativi, contabili, gestione del personale e rendicontazione, escluso lo svolgimento di ogni attività professionale;

- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà e servizio di ambulanza, reinserimento sociale e lavorativo, servizio educativo domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratori creativi di vario genere, corsi di informatica, attività didattico - espressive, palestra, cineforum, tempo libero, ecc.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, ed associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società o associazione che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa;

- la cooperativa sociale si impegna nel servizio civile nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la

tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico), necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, e consorzi che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;

Potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-

strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta di risparmio tra il pubblico;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge n.216/1974 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.197/1991 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o gli specifici settori di attività nei

quali opera.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi nei limiti consentiti dalla legge per la sussistenza dei presupposti richiesti alle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità.

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la società è tenuta a rispettare le seguenti disposizioni:

1) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 2514, lettera b), del codice civile per i dividendi;

3) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;

4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92.

La società perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.

Sono fatte salve le previsioni inderogabili di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e di cui al D.Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabili.

Articolo 6 - SOCI

La partecipazione alla società è consentita ai soci cooperatori ed ai titolari di strumenti finanziari partecipativi.

Oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili prescritte dalla legge, la società deve tenere, a cura dell'organo amministrativo, un libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è consentita anche a favore dei soci cooperatori, salvo in tal caso il

rispetto del limite di cui all'articolo 5, numero 2, del presente statuto.

I privilegi previsti nel presente statuto nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale a favore dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter del codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti spettanti ai titolari di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi devono essere approvati dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto si applica l'articolo 2541 del codice civile.

La società può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2526 del codice civile.

Articolo 7 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare alle attività della cooperativa, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale possano parte-

icipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali della Cooperativa è limitata all'importo della partecipazione sottoscritta.

Non possono essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa o che abbiano, comunque, interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.

Articolo 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
- d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;
- f) la quota da sottoscrivere.

Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

A) la denominazione, la sede, lo Stato di costituzione, l'attività, il codice fiscale del richiedente;

B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

C) le caratteristiche ed l'entità dei soci o degli associati;

D) la quota di partecipazione da sottoscrivere;

e si deve allegare:

- copia dello statuto;

- copia di certificato storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera di autorizzazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale de-

libera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Articolo 9 - QUOTE

Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti di cui all'art. 2525 C.C. e salve le eccezioni previste dalla legge.

L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rim-

borsare le quote della cooperativa secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 2529 C.C..

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Articolo 11 - PERDITA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per e-

esclusione, per causa di morte o per scioglimento se il socio è persona giuridica.

Per il socio cooperatore che comunque cessi di far parte della società resta ferma la responsabilità nei confronti della stessa prevista dall'art. 2536 del codice civile.

Le deliberazioni assunte dagli amministratori in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate al socio cooperatore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito esclusivamente per le ipotesi previste dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall'interessato alla cooperativa a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta al consiglio di amministrazione esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui sopra la dichiarazione di recesso, accertare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere, nell'interesse della società, secondo quanto previsto dall'articolo 2532, penultimo comma, del codice civile.

Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra soci

e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno dodici mesi prima della chiusura stessa o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13 - INADEMPIENZE

Il socio cooperatore che non esegue il pagamento degli importi dovuti per la liberazione della quota sottoscritta e degli altri importi dovuti per l'ammissione nella società, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli amministratori, può essere escluso dalla società.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali somme, corrisposte dal socio cooperatore escluso e non riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni, vengono trattenute dalla società e devolute al fondo di riserva di cui al seguente articolo

Articolo 14 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio cooperatore che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto;
- b) non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti interni ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) senza giustificati motivi si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la società per qualunque titolo;

d) eserciti in proprio imprese identiche o affini o concorren-
ti con quella della cooperativa;

e) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque
titolo verso la società;

f) venga dichiarato interdetto o inabilitato o venga condanna-
to a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici (artt. 2533 e 2286 del Codice Civile).

E' escluso di diritto il socio che venga dichiarato fallito.

L'esclusione del socio cooperatore deve essere deliberata da-
gli amministratori e produce effetto dal momento dell'annota-
zione della stessa nel libro soci.

Articolo 15 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio cooperatore, gli eredi o legata-
ri hanno diritto di subentrare in tutti i diritti e gli obbli-
ghi del socio defunto.

Essi diventano soci cooperatori a condizione che posseggano i
requisiti e che la richiesta venga accolta dal consiglio di
amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, non oltre un anno dalla morte del socio.

In caso di scioglimento della persona giuridica o altro ente
collettivo socio della cooperativa si provvederà alla liquida-
zione della quota ai sensi dell'articolo seguente del presente
statuto.

Articolo 16 - RIMBORSO

Il rimborso della quota a favore dei soci cooperatori receduti

o esclusi o degli eredi o legatari dei soci cooperatori deceduti, per i quali non si verifica la continuazione della società, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

La liquidazione della partecipazione sociale comprenderà inoltre le riserve divisibili le quali possono essere assegnate al socio uscente attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili; detta emissione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accoglimento della istanza di ammissione a socio cooperatore degli eredi o legatari da parte degli amministratori.

Negli altri casi dalla data di recesso o esclusione.

Trascorso tale termine, le somme non richieste verranno devolute al fondo di cui alla lettera b) del successivo articolo 21.

La liquidazione della quota in favore del socio cooperatore o dei suoi eredi, nonché delle altre somme eventualmente dovute dalla cooperativa, dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 2535 del codice Civile.

Articolo 17 - STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO

Ai sensi dell'articolo 2526, ultimo comma, del codice civile la società può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

La società può emettere titoli di debito solo nei limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative a responsabilità limitata.

I titoli di debito sono privi del diritto di voto.

Ai titoli di debito si applica l'articolo 2541 del codice civile e le norme riguardanti gli strumenti finanziari senza diritto di voto previste dalla legge in tema di società cooperative.

Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;

3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;

5) dalla riserva indivisibile ed indisponibile costituita a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al presente statuto, nonché dalle altre riserve indivisibili eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2545-ter del codice civile;

6) da un fondo per iniziative mutualistiche;

7) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;

8) da liberalità da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa;

9) dalle riserve divisibili volontariamente costituite.

Articolo 19 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni

nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Articolo 21 - UTILI

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore alla ragione dell'interesse previsto dalla legge per la remunerazione del capitale sociale, nel momento dell'approvazione del bilancio, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- d) un dividendo a favore dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi nella misura fissata dal precedente articolo 5 del presente statuto, fermo per i soci cooperatori il limite di cui all'articolo 5, numero 2, del presente statuto;
- e) l'eventuale rimanenza al fondo per iniziative mutualistiche.

Possono essere distribuiti dividendi e le riserve divisibili

ai soci cooperatori solo se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti dalla cooperativa fra i soci cooperatori, detratti spese ed oneri, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono prevedere, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, la possibilità di erogare un ristorno ai soci lavoratori di cui alla legge 142/2011, secondo l'art. 3, comma 2, lett. b), della citata legge in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo. Il trattamento retributivo annuo del socio lavoratore deve essere rappresentativo sia della qualità che della quantità dello scambio mutualistico.

Rimane ferma la possibilità per la società di deliberare la capitalizzazione dei ristorni o l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.

Articolo 22 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo nonché la

nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e/o

del revisore;

3) le modifiche dell'atto costitutivo;

4) le decisioni sul compimento di operazioni che importano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;

5) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile;

6) la nomina e la revoca dell'organo liquidatore ed i criteri di liquidazione;

7) la proposta di ammissione alle procedure concorsuali;

8) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito;

9) la decisione di cui all'articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile.

I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 23 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO

Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore

della quota di partecipazione posseduta, salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 24 -ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 25 - CONSULTAZIONE E CONSENSO SCRITTI

Salvo quanto previsto nel successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, siano essi consenzienti, astenuti o contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In tal caso una copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Deve comunque essere assicurata a tutti gli aventi diritto la facoltà di partecipare alla decisione.

La decisione si intende adottata con il consenso favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni, sia adottate che non adottate, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera dell'assemblea:

- per quanto indicato nei numeri "3", "4", "6", "7" e "9" del precedente articolo 22;

- sull'approvazione, modifica e soppressione di regolamenti interni;

- sullo scioglimento anticipato della società;

- sulla revoca dello stato di liquidazione;

- quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;

- negli altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia dall'organo amministrativo, con avviso spedito otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

I soci aventi diritto ad almeno un quinto dei voti hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum.

Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi dalla società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

I soci sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Articolo 27 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età o, in assenza di questi, dalla persona designata dai soci aventi diritto di voto rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Articolo 28 - DELEGHE

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

Articolo 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se richiesto dall'organo amministrativo e comunque nei casi previsti dalla legge, dal notaio.

Nel verbale devono risultare la verifica da parte del Presidente della regolarità della costituzione dell'assemblea e dell'accertamento dell'identità personale, della legittimazione dei presenti e dei risultati delle votazioni. In esso devono inoltre essere riassunte le dichiarazioni dei presenti relative agli argomenti trattati.

Il verbale dell'assemblea deve essere in ogni caso trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui i soci dispongono; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate dai soci presenti o rappresentati all'adunanza con un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari, esclusi gli astenuti.

Esse sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purché adottate in conformità della legge e dello statuto.

L'Assemblea delibera sempre con voto palese.

Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie e dei regolamenti interni, la nomina e la revoca dei liquidatori e le norme sulla liquidazione sono adottate con i due terzi dei voti di cui i soci dispongono.

Articolo 31 - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabili da tre a sette secondo quanto deciso all'atto della nomina.

La maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere scelto tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nel settore di attività della cooperativa.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

- coloro che siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbiano ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti.

- coloro che esercitino attività in concorrenza con quella della cooperativa, sia in proprio che come amministratori di altre società concorrenti.

Articolo 32 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

Gli amministratori rimangono in carica per la durata fissata dall'assemblea all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo amministrativo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di amministrazione decade l'intero consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei

soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

Articolo 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente, qualora i soci non abbiano provveduto all'atto della nomina.

Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con approvazione scritta di un unico documento o di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, da trascriversi senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e da conservarsi dalla società.

Tale procedura non è soggetta a formalità di sorta ma deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione a tutti gli aventi diritto. La procedura ha una durata massima di sette giorni dal suo inizio o di diverso termine stabilito nella decisione medesima.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 34 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e comunque per le decisioni che riguardino la stipula di contratti di finan-

ziamento o aventi ad oggetto l'alienazione di aziende o rami di esse, l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali di garanzia su immobili il consiglio di amministrazione delibera collegialmente.

In tal caso il presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a ciascun consigliere e sindaco effettivo nonché al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; in tale avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Anche in difetto di tale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 35 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci.

In sede di nomina i soci possono limitarne i poteri, nei limiti di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio.

Agli Amministratori Delegati o al Comitato Esecutivo possono essere delegate, in tutto o in parte, le competenze del consiglio, escluse comunque quelle la cui delega è vietata dall'articolo 2544 del codice civile.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 36 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione nello stesso modo in cui gli sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

Articolo 37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono altresì assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio nonché un'indennità per la cessazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quiescen-

za.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i compensi per i componenti del comitato esecutivo o per i consiglieri delegati, all'atto della nomina.

Articolo 38 - ORGANO DI CONTROLLO

La società ha facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2543 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Articolo 39 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci all'atto della nomina del collegio stesso.

Nei casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio, tutti i sindaci devono essere revisori contabili e non si devono trovare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 c.c.; in caso contrario si applica quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica, e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 40 - REVISORE

Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme previste in materia di società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci.

Articolo 41 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un arbitro, arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

L'arbitro decide in via irrituale e secondo equità. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato è la città ove ha sede la società.

Firmato: Clarissa Porcu - Lidia Lecis - Ginetta Madeddu -

MICHAEL PERRECA NOTAIO.

Io sottoscritto dottor Michael Perreca notaio in Cagliari, certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del quinto comma dell'art.23 del D. lgs. 07.03.2005 n.82.